


STUDIO TECNICO
Dott. Arch. Solange SAURO

COMUNE DI REGGELLO

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

.....

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE
ATTIVITA' TEMPORANEE E LE
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O
APERTE AL PUBBLICO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
PREVENZIONE ED IL CONTROLLO
DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
PRODOTTO DA SORGENTI FISSE

COMUNE DI REGGELLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE E LE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTE AL PUBBLICO

Vista la legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
visto il D.P.C.M. 1° Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno",
visto il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",
visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e
misurazione dell'inquinamento acustico",
vista la Legge Regionale 1° Dicembre 1998 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico",
vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 Febbraio 2000 n. 77 "Definizione dei criteri...."

si regola quanto segue.

CAPO I

ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art. 1

Sono aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto le
seguenti:

- MONTANINO: Impianti sportivi - Piazza adibita a parcheggio di Via F. Toscanini;
- S. CLEMENTE: Impianti sportivi;
- S. DONATO IN FRONZANO: Impianti sportivi - Piazza Mazzini;
- CASCIA: Impianti sportivi e parcheggi adiacenti - Piazza S. Pietro - Piazza Giovanni da Cascia;
- REGGELLO: Piazza A. Moro (compresi giardini pubblici) - Piazza Potente - Piazza IV Novembre - Piazza Roosvelt - Piazza Garibaldi - Piazza Matteotti - Piazza D. Sturzo - Parco delle Lastre;
- MATASSINO: Impianti sportivi - Via Giovanni XXIII;
- VAGGIO: Circolo ARCI - Piazza della Repubblica - giardini pubblici - resede della Chiesa;
- LECCIO: Circolo ARCI - Piazza Manin - Piazza della Costituzione - Impianti sportivi;
- SALTINO-VALLOMBROSA: Piazzale del Polivalente - resede ex albergo Acquabella - area adiacente al Circolo degli Ospiti;
- PIETRAPIANA: Impianti sportivi - S. Agata;
- TOSI: Piazza Caduti nei Lager - area antistante la Chiesa - Impianti sportivi; - *Boseo Parco*;
- DONNINI: Pieve a Pitiana - Piazza Fiaschi - posteggio adiacente la via di Firenze;
- CANCELLI: Piazza dei Tigli adiacente a Via F.lli Rosselli - Impianti sportivi;
- CILIEGI: Posteggio Via Pertini - Impianti sportivi;

Art. 2

I limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, sono all'esterno dell'area: coincidenti con i limiti di zona

all'interno dell'area: 70 dBA diurno (06,00 – 22,00) e 60 dBA notturno (22,00-06,00)

I limiti sono misurati nel perimetro esterno delle zone nelle quali si colloca l'attività rumorosa in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.

Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere almeno di 15 minuti e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

E' sempre implicita la deroga ai limiti differenziali.

Art. 3

L'attività può essere svolta in qualunque periodo e in qualunque giorno dell'anno. L'orario di attività non deve oltrepassare le ore 24.00.

Art. 4

I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una *Comunicazione di Inizio Attività* contenente la seguente documentazione:

1. relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
2. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER SUPERAMENTO DEI LIMITI

Art. 5

Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree di cui all'art. 1 che comportano il superamento dei limiti di cui all'art. 2 possono essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga per attività da svolgersi per particolari esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità.

Art. 6

Non possono essere rilasciate deroghe ai limiti per oltre 15 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Art. 7

I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una *Domanda di Autorizzazione* contenente una dichiarazione circa:

- la durata dell'attività;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività diverse previste;
- limiti richiesti per ognuna delle attività diverse previste, con la motivazione dei limiti richiesti redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, nonché la seguente documentazione:

1. relazione che attesti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
2. una pianta dettagliata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;

3. per le attività di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo una relazione che attesti il rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 16.04.1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

CAPO III

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL'APERTO

Art. 8

Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui all'art. 1 possono essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di zona per attività da svolgersi con le seguenti modalità:

Orario

dalle ore 10.00 alle ore 24.00;

Limiti

- 70 dBA dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- 60 dBA dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

Art. 9

Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere rilasciate deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Art. 10

I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una *Domanda di Autorizzazione* redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

La documentazione da presentare per attività di durata superiore a 3 giorni è la seguente:

1. relazione che attesti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
2. una pianta dettagliata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI IN AREE DI CLASSE III, IV, E V, NON IN PROSSIMITA' DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA

Art. 11

Per i cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di classe III, IV, e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura potranno essere rilasciate autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di emissione. L'attivazione delle macchine rumorose ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi tra le 08.00 e le 19.00.

Art. 12

I limiti di emissione sono fissati in 70 dBA; nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi; nei casi di ristrutturazioni interne il limite è di 65 dBA misurato all'interno delle abitazioni.

Art. 13

La durata dei lavori è di massimo 20 giorni lavorativi, in tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

Art. 14

I richiedenti l'uso dell'area devono presentare una *Domanda di Autorizzazione* redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

La documentazione da presentare soltanto per durate superiori a 5 giorni lavorativi è la seguente:

1. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92);
3. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

I documenti indicati dovranno essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98.

CAPO V

ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

Art. 15

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato sopra citato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, la Domanda di Autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98 che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, DLgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92).

Art. 16

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.

CAPO VI

GLI INTERVENTI DI URGENZA

Art. 17

Sono autorizzati gli interventi di urgenza: le ditte o gli enti abilitati ad operare per urgenze di pubblica utilità sono esonerati dalla richiesta di deroga al Comune.

COMUNE DI REGGELLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DA SORGENTI FISSE

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.) E
DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.)

Capo I - La Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)

Art. 1

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire in maniera chiara ed inequivocabile tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici.

Art. 2

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

1. descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito corredata da cartografia adeguata (vedi art. 3);
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 - valutazione del volume di traffico indotto presumibile e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
 - indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di

- calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
7. valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti;
 8. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Art. 3

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

Capo II - La Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)

Art. 4

La documentazione previsionale del clima acustico comprende:

1. rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
3. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5.12.97.

Art. 5

Nel caso di Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento

- relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

Art. 6

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione e individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.